

DA DELIBERARE IN SEDE DI COMITATO / CONSIGLIO

Relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c. sul PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

§ * § * §

1) ENTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE

SMI - SISTEMA MODA ITALIA FEDERAZIONE TESSILE E MODA con sede in Milano, Via Alberto Riva Villasanta n. 3, C.F. 97414740155 (incorporante);

TEXCLUBTEC ASSOCIAZIONE, con sede in Milano, Via Alberto Riva Villasanta n. 3, C.F. e P.IVA 12747540156 (incorporata).

2) MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE

La fusione trae spunto dall' esigenza dei singoli enti di evolvere verso forme di aggregazione coerenti con le trasformazioni in atto nell'attuale momento storico, a livello economico, sociale, istituzionale e associativo/federativo. Tale processo coglie l'obiettivo di assumere maggiore visibilità rappresentativa in un contesto nazionale in continua evoluzione, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo politico e sociale, che conduce necessariamente verso processi di accorpamento in strutture unitarie che possano fungere da veicolo dei valori e degli interessi fondanti gli enti. L'operazione è rivolta a perseguire anche ragioni di ordine funzionale, quali la semplificazione amministrativa, l'utilizzo di risorse comuni per le attività. Gli organi competenti hanno quindi già preso atto che l'evoluzione del mondo associativo e confindustriale porta alla necessità di SMI di ampliare l'offerta dei servizi istituzionali proposta ai propri associati, ampliare le aziende associate, ridurre la gestione dei costi e sviluppare sinergie possibili e comuni per perseguire una maggiore incisività nel perseguimento degli obiettivi.

3) STATUTO DELL'ENTE INCORPORANTE

Lo Statuto della Incorporata è riportato in allegato al presente progetto sotto la lettera A.

4) RAPPORTO DI CAMBIO

Trattandosi di fusione tra enti, non può sussistere alcun rapporto di cambio (inteso quale rappresentazione sintetica del confronto tra i valori patrimoniali degli enti partecipanti alla fusione). Dalla natura degli enti coinvolti nella fusione consegue che esula dalla stessa qualsivoglia necessità di determinare rapporti di cambio in senso tecnico/giuridico, conguagli in denaro, modalità di assegnazione di quota di patrimonio, date di partecipazioni agli utili, né predisporre relazioni o documentazione di amministratori e/o esperti attestanti congruità dei rapporti di cambio, conguagli o simili.

In particolare non verrà redatta da parte dei singoli organi competenti partecipanti alla fusione alcuna relazione illustrativa della operazione stessa avente contenuto uguale o simile al disposto dell'art. 2501 quinquies del c.c., ritenendosi all'uopo esaustivo il presente progetto di fusione.

5) DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA INCORPORATA SARANNO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA INCORPORANTE

Tutti gli effetti civilistici, contabili, fiscali e sotto ogni diverso profilo rilevanti, derivanti dalle disposizioni del progetto di fusione per incorporazione, decorrono a partire dall'atto di fusione che verrà perfezionato negli ultimi mesi del 2019 con decorrenza 01/01/2020 e comunque trascorsi 60 gg dalle delibere Assembleari degli enti.

6) TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI ASSOCIATI

Non è previsto nessun trattamento particolare a favore di talune categorie di associati se non quanto già evidenziato ed approvato negli accordi citati in premessa.